

Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot.n. 20084

Gubbio, 22/05/2014

**ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
VIA MARTIRI DEI LAGER, 77
06128 PERUGIA**

OGGETTO: Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, prot.n. 11527/2014 ad oggetto: "Art. 148 del TUEL. Verifiche semestrali sulla legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni. Nota istruttoria". Riscontro.

In risposta a quanto specificato in oggetto e da voi richiesto, si rimette in allegato alla presente, nota integrativa al I Referto semestrale (01.01-30.06/2013) elaborata dai vari dirigenti e collazionata in funzione di coordinamento dal Segretario Generale dell'Ente, sottoposta alla mia firma dagli uffici competenti in data 21.05.2014.

Distinti saluti.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dot.ssa Maria Luisa D'Alessandro

Segreteria Generale	Gubbio, Piazza Grande, 9 Tel. 075 9237212 Fax 075 927 5378	Email: segretariogenerale@comune.gubbio.pg.it
----------------------------	---	--

Relazione di riscontro alla nota della Corte dei Conti ns. prot. 11527/2014

Con la presente si intende fornire "ulteriori elementi ed informazioni" a riscontro alla Vs. nota n.391 del 24.03.2014.SC.UMB.T91.P, relativa ai contenuti della prima Relazione per il referto semestrale del Sindaco, relativa al primo semestre 2013, in relazione alle criticità evidenziate dalla Corte medesima in fase di prima redazione.

Ci si scusa anticipatamente per non essere stati in grado di procedere tempestivamente entro la scadenza data (20 aprile), ma il Segretario Generale, qui anche Dirigente e tutti i Dirigenti stessi, avendo attuato anche il sistema dei controlli interni periodici, in mancanza di risorse strumentali ed umane da dedicare a tale adempimento, non hanno potuto essere nel contempo puntuali ed esaurienti.

In particolare si riscontra come segue:

Punto 1.4 e 1.4a

"Si chiede di relazionare dettagliatamente sulle dette criticità e sull'attuale articolazione del controllo interno di gestione"

Questo ente da sempre tende ad organizzare i singoli servizi tenendo conto delle rilevate esigenze della popolazione, ancorchè sia evidente che, negli ultimi anni, il venir meno delle risorse pubbliche da un lato e le maggiori esigenze manifestate dalla popolazione dall'altro, hanno reso, e renderanno sempre più complesso, assolvere a tale difficile compito. D'altro canto chiunque operi in pubblica amministrazione "in prima linea", come succede ai Comuni in genere, e sia soggetto quotidianamente al reale e costante controllo dell'utenza, è conscio e consapevole delle estreme difficoltà di dover operare scelte tra servizi e funzioni da limitare o eliminare, servizi tutti percepiti come essenziali, ma che, per mancanza di risorse non si è in grado di assicurare a pieno.

In particolare si è poi voluto rispondere puntualmente al generico questionario segnalando altresì i servizi pubblici per i quali maggiori o più rilevanti sono state le criticità emerse e si sono segnalati:

- **i servizi ambientali.** La modalità di gestione "in economia", a causa del sostanziale blocco del "turn over", dei vincoli di spesa sempre più stringenti in materia di personale, delle caratteristiche dell'ampio territorio e della vocazione turistica dello stesso, non risultano più essere modalità adeguate per la gestione del servizio. D'altro canto l'incertezza sulla adesione del Comune all'ATI prima e sul funzionamento operativo dell'ATI di riferimento (mancanza dell'individuazione del soggetto gestore), è elemento di criticità che non ha consentito una programmazione a medio termine idonea a trovare soluzioni veloci alle problematiche in essere.
- **la pubblica illuminazione.** La vetustà degli impianti a servizio dell'ampio territorio di riferimento e la mancanza di programmazione e di effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli stessi per molti anni, hanno di fatto determinato attualmente l'esigenza di effettuare investimenti ingenti che il bilancio dell'ente ha estrema difficoltà ad assorbire, in un momento di crisi come questo.
- **i servizi scolastici.** I servizi in questione sono stati segnalati con riferimento alle tematiche legate all'edilizia scolastica e alla sua messa a norma, in un territorio molto vasto ed anche sensibile da un punto di vista sismico.

Per quanto poi riguarda "l'attuale articolazione del controllo di gestione", si rimanda al riscontro fornito al punto 2.14 e 2.14a. Qui si faceva semplicemente riferimento al fatto che probabilmente, se i servizi per i quali sono state riscontrate le criticità, fossero stati in passato, assoggettati ad un effettivo e stringente controllo sulla gestione, controllando "costi e ricavi", numero delle unità impegnate, organizzazione dell'erogazione del servizio ecc., forse sarebbe stato possibile, quando ancora c'erano risorse disponibili, effettuare scelte maggiormente congrue o lungimiranti, tenendo conto dei referti del controllo.

Punto 1.7, 1.33, 1.8, 1.9 e punto 1.10

"Si chiede di relazionare dettagliatamente in merito ai punti sopra segnalati"

I punti 1.7, 1.33, 1.8 segnalati riguardano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre i punti 1.9 e 1.10 si riferiscono alle partecipazioni in società da parte dell'ente. L'art.34, comma 20 e 21 del d.l.179/2012, convertito in legge 231/2012, dispone: "...

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea....., l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere non conformialla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.

Per capire l'ambito di applicazione della norma bisogna delimitare la nozione di “Servizio Pubblico locale a rilevanza economica”; ma l'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, di fatto non contiene alcuna definizione, limitandosi a stabilire che tali servizi debbono avere “... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Si deve inoltre stabilire la portata della distinzione tra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica. Ma anche in questo caso, anche tenendo conto degli art 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non vi è una norma espressa che individua la nozione. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito quindi che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, potenzialmente, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico per l'attività in questione.

Ci sono poi una serie di casi comunque “esclusi” dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 34, come i cosiddetti servizi strumentali, il servizio di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica e di gestione delle farmacie comunali e, infine, stante il disposto dell'art.34 c.23 D.L. 179/2012, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, parrebbe opportuno escludere dall'obbligo di relazione i servizi di rete avente rilevanza economica: trasporti, rifiuti e gestione del ciclo dell'acqua.

Per cui, l'Ente locale è in regola nel procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, quando nel rispetto della legislazione comunitaria, procede a:

- esternalizzare a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- costituire una società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni vigenti;
- gestire “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Per i servizi a rete di rilevanza economica, inoltre, il soggetto affidante dovrà tener conto (oltre che della disciplina comunitaria) anche delle norme nazionali settoriali.

Questo Comune, di fatto, non avendo provveduto all'approvazione e pubblicazione della Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste, non ha ottemperato al dettato dell'art.34, comma 20 e 21 del d.l.179/2012, non potendo che rispondere negativamente ai punti 1.7, 1.33 e 1.8. Tuttavia a quest'ultima richiesta, l'ente avrebbe anche potuto rispondere positivamente, dal momento che, nella sostanza, gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attivati dall'ente nel primo semestre 2013, rispettano la normativa comunitaria, hanno tutti una scadenza stabilita nei contratti di servizio e, in ogni caso nel 2013, non sono stati effettuati nuovi affidamenti.

Con riferimento ai punti n. 1.9 e 1.10 si evidenzia che:

- si è risposto negativamente circa la rideterminazione della dotazione organica dell'ente, a seguito di assunzioni in partecipazione in società o altri organismi, dal momento che per tutto il 2013 (ma anche nel 2012) gli assetti delle partecipate da parte dell'ente non hanno subito variazioni e, comunque, nessun incremento.
- si è risposto "non ricorre la fattispecie" in merito alle operazioni di ristrutturazione – razionalizzazione sulle società controllate, in base alle prescrizioni del c.d. Commissario Straordinario di cui all'art. 2 del D.L. n. 52/2012 (Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi) che avrebbe potuto essere nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale sarebbe spettato il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche, in quanto non si sono avute notizie a riguardo. In ogni caso sembrerebbe che il D.L. 21/06/2013 n.69, poi convertito in L. n.98/2013, con l'art. 49 bis comma 9, abbia espressamente disposto l'abrogazione dell'art. 2 del D.L. 52/2012, rendendo per il futuro impossibile procedere alla nomina del c.d. Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Punto 1.11

"Si chiede di relazionare nel merito"

Si è risposto che nel semestre (1/01/2013 – 30/06/2013) l'ente non ha programmato interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie. Per prima cosa rileva il fatto che, azioni di questo tipo, dovrebbero essere oggetto di programmazione rispondente a politiche generali e di indirizzo, che gli organi preposti del Comune (Consiglio Com.le) adottano in sede di approvazione del principale strumento di programmazione economico finanziaria, il Bilancio di previsione ed i relativi allegati, in primis la Relazione previsionale e programmatica, documento che, nel periodo di rilevazione, non risultava ancora adottato. Inoltre va rammentato che in questo ente, l'Amministrazione comunale, ordinariamente composta dal sindaco e da n.24 consiglieri, si era rinnovata a seguito delle consultazioni elettorali del 22 e 23 maggio 2011, ma è stata prima sospesa con Decreto Prefettizio dell'Ufficio Territoriale di Governo di Perugia del 28 maggio 2013 e, successivamente, sciolta definitivamente con D.P.R. 22 agosto 2013, pubblicato nella G.U. - serie generale n. 208 – del 5 settembre 2013, non essendo il Consiglio Com.le in carica, riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012 nei termini di legge, in tal modo incorrendo nelle conseguenze sancite dal combinato disposto di quanto stabilito dall'art. 227 comma 2 bis e dall'art. 141 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. In conseguenza di ciò, con i provvedimenti soprarichiamati, Decreto Prefettizio prima e Decreto del Presidente della Repubblica poi, è stata nominata quale Commissario Straordinario la Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro, alla quale sono stati espressamente conferiti i poteri dell'amministrazione per la "*provvisoria gestione del comune ...fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge*". Anche per questi motivi è del tutto evidente che, tra le priorità dell'amministrazione straordinaria insediatasi solo da un mese, al 30 giugno 2013, non c'era quella di: "*programmare interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie dell'ente...*". Per completezza si sottolinea comunque che il grado di riscossione delle entrate proprie dell'ente risultava e risulta essere in linea con il trend storico di riferimento.

Punto 1.12 e 1.12a

"Si chiede di relazionare dettagliatamente sulla copertura dei servizi, indicando per ciascuno la percentuale di copertura"

Si procede come richiesto qui di seguito:

Si premette che l'ente, in ottemperanza al dispositivo normativo, verifica, sia in sede previsionale che a consuntivo, il grado di copertura dei servizi a domanda individuale.

L'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive l'obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione che determina la misura percentuale del tasso di

copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate. In riferimento al primo semestre 2013, non essendo predisposto il bilancio di previsione 2013 e i relativi allegati obbligatori, non si poteva, nella risposta al quesito, fornire il dato richiesto.

Accertato e certificato che questo Comune non è un ente strutturalmente deficitario, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2012), e pertanto che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 243 comma 2 lettera a) del T.U.E.L., si forniscono i dati relativi al grado di copertura dei servizi a domanda individuale, come da delibera allegata al bilancio di previsione 2013.

	<i>Entrate/Proventi Previsione 2013</i>	<i>Spese/Costi Previsione 2013</i>	<i>% di copertura 2013</i>	<i>% di copertura previsione 2012</i>
<i>Asilo Nido</i>	132.999,20	926.752,44	46,72	46,50
<i>Impianti sportivi</i>	2.000,00	185.100,00	1,08	1,19
<i>Mattatoio pubblico</i>	2.080,00	15.600,00	13,33	8,32
<i>Mensa scolastica</i>	525.000,00	1.160.521,48	45,24	50,87
<i>Teatro comunale</i>	0,00	194.067,53	0,00	0,00
<i>Servizi lampade votive</i>	155.000,00	97.864,67	158,38	132,03
TOTALI	1.117.079,20	2.579.906,12	43,30	45,55

Punto 1.13 e 1.13a

“Si chiede di relazionare dettagliatamente in merito, attualizzando i dati, ove necessario”

Si richiedeva se il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere previste all'elenco annuale fosse coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche con riferimento al rispetto del patto di stabilità. Si è risposto in forma dubitativa e, al punto successivo, ove si chiedeva di motivare, si è sostanzialmente detto che difficilmente si può attestare la coerenza di taluni atti con altri che, non risultano ancora approvati e, quindi, sono “al momento” inesistenti.

Non si può sostanzialmente confermare che il piano delle opere sia o meno compatibile con un bilancio che non sia ancora stato predisposto, dal momento che, nella correttezza della norma, nel primo semestre 2013, questo ente agiva ai sensi dell'art.163 Tuel, in esercizio provvisorio, per dodicesimi sulla base del bilancio 2012, ultimo bilancio approvato! Al contrario, se oggi, marzo 2014, si chiede di “attualizzare i dati” all'epoca forniti, con ciò intendendo dire se, a esercizio 2013 chiuso, a bilancio approvato e, in procinto di approvare anche il rendiconto dell'esercizio 2013, il Comune abbia un programma triennale dei lavori pubblici e un elenco annuale con previsione di realizzazione di opere previste coerenti con il bilancio 2013 e con il piano dei pagamenti dell'anno, anche con riferimento al rispetto del patto di stabilità, ad oggi la risposta non può che essere assolutamente e pienamente positiva. D'altro canto nell'appena redatta Relazione per il referto semestrale del Sindaco, relativa al secondo semestre 2013, - termine di presentazione 31 marzo 2014 - , questa ed altre criticità inerenti il primo semestre, legate alla mancata approvazione del bilancio, si sono dissolte con ogni evidenza.

Punto 1.20

“Si chiede di relazionare dettagliatamente nel merito, anche in riferimento alla situazione attuale”

La domanda riguardava la regolarità con la quale vengono riscossi i proventi da locazione e “qualunque altro provento” connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali dell'ente. La realistica risposta ad un quesito di portata così ampia su un ente di queste dimensioni territoriali, stante anche la vastità del patrimonio di competenza, in assenza, come più

volte ribadito, di un monitoraggio – controllo sulla gestione dei beni, consolidato almeno da qualche annualità, imponeva “per onestà intellettuale” nel corso della prima rilevazione, svoltesi in modo tempestivo e rincorrendo mille altre scadenze ed adempimenti, una risposta negativa. Il tutto pur segnalando che, fin da subito, ci si stava adoperando per “mettere sotto controllo” la situazione. Attestare, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che “qualunque cespite patrimoniale del Comune, di qualunque genere”, venga “regolarmente riscosso” rispetto ad un Regolamento?, ad una Convenzione?, al generico rispetto della Normativa di settore? Ma anche rispetto ad un titolo giuridico valido, con assegnazione regolare, secondo un contratto magari rinnovato tacitamente..... Ecco la risposta negativa era e continua ad essere uno stimolo interno per interrogarsi sul modus operandi più corretto da perseguire, fermo restando che, come per tutti gli altri enti, anche in questo sussistono comunque molte riscossioni di cespiti assolutamente regolari e rispettose delle scadenze. *Per il futuro forse sarebbe maggiormente opportuno non formulare quesiti così generici, tanto da apparire “fuorvianti”, specie per enti già notevolmente oberati da procedure volte alla produzione di beni e servizi, procedure afferenti attività istituzionali proprie, procedure di controllo interno, procedure derivanti da sentenze e via dicendo, specie in momenti come questi, ove la scarsità di risorse umane, economiche ed organizzative, condiziona ed incide negativamente sulla vita lavorativa quotidiana.*

Punto 1.21

“Si chiede di relazionare dettagliatamente nel merito, anche allegando il provvedimento concessorio”

Il quesito posto (1.21) riguardava l'esistenza di atti di concessione gratuita a terzi di beni pubblici, chiedendo altresì (1.21a) se fosse stata effettuata una valutazione “*sulle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito*”.

Si evidenzia che, per mero errore materiale, dopo aver risposto positivamente al primo quesito, si è risposto negativamente al secondo. Logicamente ogni atto amministrativo che concede gratuitamente a terzi beni pubblici, risulta altresì adeguatamente motivato. Nel merito si trascrive qui di seguito l'esauritiva relazione sugli atti adottati in argomento, rimessa dal competente Dirigente:

“Nel primo semestre del 2013:

- con parere favorevole della Giunta comunale - D.G.C. n. 49 del 26/02/2013 - e in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 76 del 24/04/2013 del Dirigente Settore Pianificazione Ambientale e Patrimonio, sono stati concessi dei locali, ubicati presso l'immobile, sito nel centro storico di Gubbio, denominato “Complesso S. Spirito”, da adibire a sedi associative alle seguenti Associazioni: n. 1 locale in condivisione ad El.Ba. e Crisalide, n. 1 locale in condivisione ad AVTS ed Amici del Cuore, n. 1 locale all'Associazione Insieme per Riccardo, n. 1 locale da allestire a sala comune e fruibile sia dalle associazioni suddette sia da altre associazioni non assegnatarie di spazi comunali, su espressa richiesta.

- con parere favorevole della Giunta comunale - D.G.C. n. 131 del 19/05/2011 ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 197 del 03/12/2012 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ambiente è stato concesso dell'uso e la gestione del complesso sportivo ubicato in località Coppiolo alle Associazioni Sportive “A.S.D. Rugby Gubbio” e “A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini” congiuntamente;

- con parere favorevole della Giunta comunale - D.G.C. n. 116 del 24/05/2013 e in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 98 del 27/05/2013 del Dirigente Settore Pianificazione Ambientale e Patrimonio, sono stati concessi in comodato gratuito all'Associazione “Pro Loco Burano” l'uso dei locali facenti parte dell'immobile denominato “ex scuola di Santa Maria di Burano”;

- con parere favorevole della Giunta comunale - D.G.C. n. 105 del 07/05/2013 e in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 96 del 23/05/2013 del Dirigente Settore Pianificazione Ambientale e Patrimonio è stato concesso in favore dell'Associazione “Pro Loco Mocaiana” l'uso di porzione di terreno di proprietà comunale sito in loc. Mocaiana allo scopo di realizzarvi un centro

permanente di vita associata a carattere volontario e democratico la cui attività sia espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La concessione gratuita a favore di suddette associazioni, ha come finalità quella di consentire il migliore utilizzo per la collettività dei beni di proprietà comunale, non destinati a finalità istituzionali.

All'interno di ciascuno dei provvedimenti, di cui ai punti precedenti si riportano gli estremi, sono esplicitate le motivazioni alla base dell'assegnazione in comodato/concessione gratuita.

La concessione gratuita degli immobili comunali è stata effettuata sempre a favore di enti pubblici, istituzioni e associazioni che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, solidaristica nell'ambito del territorio comunale e che è quindi rilevante per fini pubblici e per l'interesse generale. Tali finalità di volontariato e associative rientrano nelle fattispecie previste dalle seguenti Leggi: Legge n.266/1991 (Legge quadro sul Volontariato), Legge n.383/2000 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), art. 148 del D.P.R. 917/1986 per gli Enti non commerciali di tipo associativo e la L.R. Umbria n. 15 del 25/05/1994.

Il "Regolamento per la concessione di contributi per finalità di rilevante interesse sociale, educativo o economico a soggetti o Enti pubblici e privati" del Comune di Gubbio, approvato con D.C.C. n. 58 del 21.03.2007, all'art. 8 punto 6) prevede che l'Ente comunale possa disporre l'erogazione di benefici anche nella forma della concessione in uso gratuito di beni mobili ed immobili a soggetti che non perseguano scopi di lucro (art. 2).

Come si evince, inoltre, da quanto riportato nei singoli contratti, dalla concessione/comodato in uso gratuito deriva un corrispettivo indiretto all'ente, come lo svolgimento di servizi e attività di utilità pubblica, nonché obblighi di gestione e di manutenzione degli immobile in capo alle associazioni stesse.

L'obbligo di pagare un canone è sostituito dall'onere a carico del comodatario/concessionario di effettuare prestazioni a favore dell'amministrazione comunale, pertanto la concessione in uso/gestione gratuita a favore di soggetti non aventi scopo di lucro, deve essere qualificata sostanzialmente come onerosa. Il Comune consegue un risparmio in termini di spese di gestione, di custodia e di manutenzione degli immobili raggiungendo nello stesso tempo obiettivi di interesse generale come quello di consentirne la fruizione pubblica e la realizzazione di iniziative culturali e sociali, senza alcun onere per le finanze dell'Ente."

Punto 1.25

"Si chiede di relazionare nel merito"

Il punto comportava la produzione degli estremi dei provvedimenti attraverso i quali l'ente, nel primo semestre 2013, aveva provveduto alla realizzazione di processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.9 comma 1 del D.L. 95/2012 (legge 135/2012). Tale norma, rubricata:"Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi", testualmente sancisce:"Al fine di assicurare il coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione...."

La norma in questione attiene due aspetti, il primo incidente sugli enti esistenti, mentre il secondo connesso alla futura gestione amministrativa degli enti locali. L'ente locale, entro il 7 aprile 2013, avrebbe dovuto effettuare, qualora ne avesse, una ricognizione, con specifica delibera, dei soggetti enti, organismi, ecc. svolgenti funzioni fondamentali di cui all'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, decidendo se sopprimerli, accorparli o ridurne gli

“oneri finanziari”(espressione che sembra potersi interpretare con riferimento a “*forme contributive e sussidiarie di natura continuativa o periodica ovvero a fondo perduto*”), in misura non inferiore al 20%. Secondo il comma 4, se al 7 aprile 2013 non si fosse operata tale ricognizione, i soggetti indicati sarebbero comunque risultati soppressi con nullità degli atti successivi a tale data.

In ogni caso risultavano esclusi dall'applicazione delle succitate disposizioni i soggetti che non svolgono funzioni fondamentali o amministrative dei Comuni (es. Associazioni di rappresentanza istituzionale) ma anche le Aziende speciali, gli enti e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, ovvero i soggetti previsti da specifiche norme nazionali o regionali che prevedono una partecipazione obbligatoria, degli enti locali per l'esercizio delle richiamate e specifiche succitate funzioni (ad es. Enti d'ambito idrico, rifiuti, ecc.). Infine va rammentato che l'articolo 9 della c.d. Spending review non trova applicazione per le società partecipate dagli enti locali, in quanto le stesse risultano già oggetto di specifiche disposizioni in materia di vincoli, divieti, dismissioni, ecc.

Alla luce di tutto ciò si ribadisce che questo comune, non avendo enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che rientrino nella fattispecie indicata, non ha potuto, ne avrebbe potuto, procedere nel merito. Infine si rammenta altresì che, ai sensi di quanto disposto dalla L.n.147 del 27/12/2013 art.1 comma 562 lett. a), ad oggi sembrerebbe che l'art.9 del D.l. 95/2012, dovrebbe essere abrogato per i commi da 1 a 7.

Punto 1.37

“Si richiede l'elenco degli incarichi affidati all'esterno con i relativi provvedimenti e le motivazioni. Si richiede altresì l'organigramma dell'ufficio legale dell'ente, la sua dotazione organica attuale e le qualifiche presenti”

L'ufficio legale dell'ente è ufficio inserito all'interno del Settore Affari Generali dell'Ente. Esso è costituito da una dotazione organica formata da n. 2 unità di personale di cui un “funzionario a cat.D ed un “istruttore a cat. C . Il Funzionigramma pone a carico dell'ufficio le seguenti funzioni:”*Assicura le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio; Cura la conservazione in collaborazione con gli specifici settori di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte; Cura, con il supporto degli altri settori, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri settori; Svolge funzioni di supporto giuridico e legale agli altri settori e/o servizi anche fornendo pareri specifici, compatibilmente con il carico di lavoro, i tempi delle richieste interne e previa formale istanza del dirigente del settore interessato anche al dirigente del settore affari generali. Perché la consulenza possa essere presa in considerazione ogni istanza dovrà essere corredata di apposita relazione del servizio interessato esplicativa della tematica di competenza e con specifico quesito di rilevanza giuridica”.*

Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Com.le :”*la Giunta promuove e resiste alle liti giudiziarie, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale affida l'incarico al patrocinatore dell'ente”.*

Proceduralmente quindi, quando l'ente è chiamato in giudizio, il responsabile del servizio coinvolto si consulta con l'unico avvocato patrocinatore dell'ente che, verificate eventuali cause personali di incompatibilità, esigenze specifiche legate alla causa promossa, il carico di lavoro pendente sull'ufficio, concorda il contenuto della proposta alla giunta che, nell'esercizio delle sue competenze e “motivatamente” di volta in volta definisce la posizione in giudizio dell'ente, accogliendo la proposta avanzata o rimettendola in istruttoria per eventuali diverse conclusioni.

Con riferimento agli incarichi affidati ad avvocati non facenti parte dell'Avvocatura interna all'Ente nel corso del I Semestre dell'Anno 2013, si elencano di seguito le delibere di Giunta Comunale (che si allegano in copia alla presente ALL. A) con le quali sono stati conferiti e relativi mandati difensivi.

1. Deliberazione di Giunta Comunale n.09 del 15/01/2013: "Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gubbio promosso dai Sigg.ri Buttò Matteo e Bedini Lucia (prot. n.44928 del 18/12/2012). Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Mauro Orsini Federici. Determinazioni".
2. Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 22/01/2013: "Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio promosso dalla Sig.ra Melani Letizia (protocollo n.34008 del 01/10/2012). Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Alessandro Covino. Determinazioni".
3. Deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 31/01/2013: "Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio. Ricorso in riassunzione ex art.303 C.p.c. notificato al Comune di Gubbio dal Sig. Giombetti Enrico, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Grassini (prot. n.45678 del 21/12/2012), Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Sandra Burzacchini".
4. Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 12/02/2013. "Ufficio del Giudice di Pace di Gubbio. R.G. n.82/C/2011. Sentenza n.37/2012. Cucco Roberta c. Comune di Gubbio. Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Franco Alunno Rossetti a seguito della riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio. Determinazioni".
5. Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 26/03/2013: "Giudizio innanzi al Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio promosso dal Sig. Barbacci Daniel (prot. n.11329 del 18/03/2011). Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Marco Luigi Marchetti. Determinazioni".
6. Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 30/04/2013: "Tribunale Civile di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio. R.G. n.14357/11. Ricorso in riassunzione ex art.303 C.p.c. notificato al Comune di Gubbio dal Sig. Polizzi Manuel, rappresentato e difeso dall'Avv. Marusca Ambrogi (prot. n.10139 del 05/03/2013). Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Franco Alunno Rossetti".
7. Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 30/04/2013: "Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio. R.G. n.14346/11. Ricorso in riassunzione ex art.303 C.p.c. notificato al Comune di Gubbio dalla Sig.ra Tironzelli Luciana, rappresentata e difesa dall'Avv. Marusca Ambrogi (prot. n.15936 del 15/04/2013). Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Franco Alunno Rossetti".
8. Deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 28/05/2013: "Ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dal Sig. Gambini Angelo ed Altri contro il Comune di Gubbio. Conferimento del mandato difensivo all'Avv. Marco Luigi Marchetti".

Gli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 5 essi riguardano giudizio per la richiesta di risarcimento danno conseguenti a sinistri che rientrano nell'ambito di copertura delle polizze assicurative stipulate dall'Ente; pertanto, in caso di contenzioso è la Compagnia assicuratrice che tutela l'Ente al momento del sinistro che individua un Legale di propria fiducia a cui affidare la difesa in giudizio; in tal caso l'Assicurazione si accolla anche le relative spese.

Punto 2.1 (2.2)

"Si chiede di relazionare nel merito, sullo stato attuale dei controlli e sulle motivazioni che non permettono la piena attuazione del detto regolamento".

Con D.C.C. n. 4 del 21/01/2013 avente ad oggetto: " D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2012 DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI", questo comune provvedeva, ai sensi del D.L. n.174/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", ad adeguarsi alle modifiche apportate al D.Lgs. 267/2000 rafforzando ed integrando, all'art. 3, il sistema dei controlli in materia di enti locali, tenendo conto dell'art 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012 . Poi ,con successivi atti di Giunta, volti a modificare il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei

Servizi, si provvedeva ad adeguare gli articoli che definivano i previgenti controlli interni ai sensi del Nuovo Regolamento sul tema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli così come delineato, dovendo operarsi "a risorse invariate", è stato congegnato in modo da aumentare il carico di lavoro della struttura in essere, già in alcuni casi con dubbi di "incompatibilità", ma senza conferire alcun incarico esterno.

Il regolamento stabilisce che i controlli interni del Comune di Gubbio verranno gestiti in modo tendenzialmente integrato e che i report periodici prodotti in alcune attività di controllo verranno inviati alla giunta ed al consiglio e, ove prescritto, alla Corte dei Conti. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte dal segretario dell'ente, dall'OIV (oggi tornato Nucleo di Valutazione organo collegiale e non più monocratico), dal Collegio dei Revisori dei conti, dai dirigenti o responsabili facenti funzioni dirigenziali. Il sistema dei controlli è articolato in: controllo di regolarità amministrativa; controllo di regolarità contabile; controllo di gestione; controllo sugli equilibri finanziari. Per quanto riguarda le ulteriori forme di controllo, oggi non obbligatorie, si specifica che il Comune di Gubbio, una volta messi a regime i controlli sopra riportati, intende promuovere l'attuazione anche di tali altri controlli all'interno del Sistema.

Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dalla struttura preposta nella fase preventiva della formazione dell'atto e nella fase successiva. In fase preventiva è esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. In fase successiva all'adozione degli atti amministrativi è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto della Segreteria e dei servizi comunali eventualmente da coinvolgere. Per il Settore Affari Generali si procede, fin quando il segretario avrà ad interim anche la dirigenza di tale settore, per tramite del Dirigente del Settore Finanziario. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: viene esercitato su: determinazioni, contratti e altri atti adottati dai Dirigenti di settore, ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Viene effettuato sull'1% degli atti, in modo casuale, dal soggetto deputato sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i settori dell'Ente. Il Segretario predispose un rapporto quadrimestrale che viene trasmesso entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento del controllo, ai Revisori dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco per la Giunta ed al Presidente del Consiglio per il Consiglio Comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i Responsabili di Settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione degli stessi Dirigenti.

Al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente del Settore Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l'Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione: è svolto con riferimento a servizi, o centri di costo. Annualmente vengono individuati singoli servizi, oggetto di monitoraggio specifico, sulla base delle esigenze della Amministrazione.

In assenza di una struttura preposta all'effettuazione del controllo di gestione, il Dirigente del settore Finanziario ed il Segretario Generale si avvalgono del supporto del personale del Settore Finanziario e di quello dei servizi comunali di riferimento in relazione ai servizi assoggettati a controllo, che hanno l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni in loro possesso.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il referto annuale che viene presentato, a cura del Segretario Generale *Dirigente del Settore Finanziario*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai Dirigenti. La Giunta comunale prende atto del referto, con propria deliberazione, nella prima seduta utile.

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di Contabilità, svolta con la direzione ed il coordinamento del Dirigente dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari in maniera costante. Con cadenza almeno trimestrale, l'attività di controllo è formalizzata attraverso un verbale che attesta il permanere degli equilibri e che viene trasmesso all'Organo di revisione, al Segretario comunale e alla Giunta Comunale. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari con la redazione di un verbale che descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri. Il verbale è asseverato dall'Organo di revisione.

Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il Dirigente del Settore Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

La disciplina specifica elaborata e fin qui descritta, per dare attuazione al sistema dei controlli interni come previsto dalla norma, è stata poi oggetto di attuazione da parte del personale in organico. Le difficoltà e criticità segnalate afferiscono sempre e comunque al dover dare attuazione ad una serie di incombenze, non direttamente connesse all'erogazione di servizi, che vanno a ricadere comunque sul carico di lavoro ordinario di una struttura che, nell'interesse del cittadino e nell'applicazione di un principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è sempre quella che deve operare in modo produttivo e senza "orari straordinari". Attuare tutto ciò in modo serio e fattivo, ad invarianza della spesa e senza difficoltà, significa ammettere che, in precedenza, la dotazione organica era eccessiva rispetto ai compiti assegnati. Ma così non era e non è per questo comune. In particolare per ciò che riguarda il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva si evidenzia che alla mancanza di una struttura di supporto dedicata, il Segretario ha oggi fatto fronte, per redigere i verbali, comunicare con i dirigenti, acquisire le relazioni periodiche, analizzarle ed effettuare le trasmissioni agli organi preposti, distogliendo le n. 2 unità di personale della segreteria generale che ordinariamente gestiscono la produzione, pubblicazione degli atti di giunta e consiglio, assistenza alle sedute, utilizzando le stesse trovandosi oggi il Comune in gestione commissariale, ma con il ritorno degli organi ordinari, difficilmente si potrà ottemperare nel merito.

Ci sono poi problemi per il fatto di aver cumulato in capo alla stessa persona fisica le competenze dirigenziali del Settore Affari Generali, quelle di Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari e responsabile dell'anti corruzione tutte in capo al Segretario Generale che, per legge, presiede anche il sistema dei controlli interni.

Punti 2.14 e 2.14a

"Si chiede di conoscere la previsione organica per il servizio in parola (controllo di gestione) e le relative motivazioni, nonché l'articolazione attuale del servizio e la presenza di personale assegnato in via esclusiva, motivando eventuali criticità"

Si tratta di relazionare in merito al fatto che il Controllo di gestione presso questo comune, ancorchè previsto nei vari regolamenti, non sia stato purtroppo ancora oggi messo a regime, per mancanza di professionalità e competenze adeguate in capo a personale dedicato o assunto all'uopo.

Nello specifico il Controllo di Gestione è servizio assegnato al Settore Finanziario che, al momento, deve ancora essere oggetto di assegnazione comunque ulteriore rispetto ad altre funzioni, al personale in servizio.

Punti 2.15, 2.16, e 2.17

"Si chiede di relazionare dettagliatamente, avendo risposto negativamente"

2.15. Si è risposto negativamente in merito all'esistenza di indicatori di risultato scelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi.

2.16, Si è risposto negativamente in merito alle metodologie impiegate per l'analisi degli scostamenti e loro correzione.

2.17 Si è risposto negativamente alla valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi definiti.

Le tre risposte negative fornite afferiscono al fatto che "temporalmente", nel primo semestre 2013, in mancanza del governo cittadino, decaduto alla fine del mese di maggio, nel rispetto della normativa che consentiva l'esercizio provvisorio ed aveva dilazionato la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, in mancanza di qualunque atto di programmazione generale, anche il Piano esecutivo di gestione ed il Piano della performance, contenente gli obiettivi 2013, non risultavano redatti.

Ad oggi si può affermare, che l'ente, in riferimento all'annualità 2013,

- ha definito gli obiettivi per i singoli settori, obiettivi che presentano indicatori. Gli indicatori di risultato prescelti, come si evince dal Piano performance approvato con atto di Giunta n.105 del 16.10.2013, sono sostanzialmente indicatori temporali, ma anche indicatori qualitativi commisurati ai singoli obiettivi.
- esistono metodologie per l'analisi degli scostamenti e loro correzione previste e codificate nel Sistema unico di valutazione della performance approvato con atto n.259 del 13.10.2011.
- che le suddette metodologie logicamente sono alla base anche di una verifica periodica della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi definiti, ai fini della redazione annuale della Relazione sulla Performance, atto indispensabile per arrivare alla erogazione del premio di produttività.

In sostanza, come si è anche evidenziato nella relazione di fine mandato, si è cercato di coinvolgere i dirigenti in una logica di direzione per obiettivi, cercando di far definire agli stessi obiettivi non solo gestionali, ma sempre maggiormente sfidanti, rafforzando comunque il sistema di misurazione dei risultati. Per completezza si rammenta che l'obiettivo n.5 del 2011 di natura strategica, coinvolgente tutti i settori parlava di :*"avvio dell'implementazione del ciclo di gestione della performance"*, attestando che solo in tale annualità ci si era attivati, ponendo in essere elementi embrionali del ciclo di gestione della performance, andando progressivamente a regime negli esercizi futuri. A tal proposito l'OIV nella sua relazione scrive:*"...è stato rilevato l'impegno dell'Amministrazione a considerare il documento per l'annualità 2011 come elemento traghettatore per la realizzazione di un disegno strategico più ampio che si svilupperà con la redazione del Piano della Performance per la triennalità 2012-2014 che costituirà, in una logica multidimensionale, il punto di riferimento per le strategie e le relative azioni di mandato, secondo un processo di integrazione tra la gestione strategica e quella operativa"*.

Punti 2.30, 2.31, e 2.34

"Si chiedono chiarimenti, avendo risposto negativamente"

L'Ente ha dichiarato di non aver stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati cui è stata affidata la gestione di servizi pubblici locali. Si tratta tuttavia di aver preso a riferimento il solo primo semestre 2013, periodo nel quale non sono stati stipulati contratti di servizio. Al contrario, in riferimento alla generale situazione dell'ente, si evidenzia che sono in essere regolarmente stipulati i contratti di servizio con l'unica società partecipata dall'ente.


Si è poi dichiarato di effettuare il monitoraggio sui rapporti finanziari, i contratti di servizio e gli effetti prodotti sul bilancio dell'ente dai risultati di gestione, mentre si è affermato di non fare il monitoraggio sulla situazione, contabile gestionale della partecipata e sulla qualità dei servizi erogati. Quanto dichiarato è il massimo che, con il personale in servizio e, in base alle esigenze dell'unica partecipata, si ritiene utile operare in relazione alle attività gestite.

Infine si è confermato di non verificare la qualità dei servizi erogati direttamente o attraverso le partecipate. Nello specifico si chiarisce che in base all'organizzazione dell'ente ed alle risorse a disposizione, strumentali ed umane, non si può pretendere di effettuare anche tale verifica.

Punti 2.36 e 2.36a

"Si chiede l'invio degli atti relativi"

Si chiedeva se il regolamento di contabilità dell'ente fosse stato o meno modificato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 147 quinquies del TUEL. L'articolo rubricato "*Controllo sugli equilibri finanziari*" si riferisce ad uno dei controlli disciplinati con l'apposito Regolamento sui controlli interni adottato dal C.C. con atto n. 4 del 21 gennaio 2013, atto già trasmesso alla Corte, all'art. 9 con il seguente tenore: "*Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari 1. Tale tipologia di controllo è disciplinata dal Regolamento di Contabilità, svolta con la direzione ed il coordinamento del Dirigente responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di stabilità interno, si effettua con periodicità infra-annuale secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Alla verifica sugli equilibri finanziari partecipano, secondo le rispettive competenze, il Segretario generale e tutti i Dirigenti responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa che partecipano al processo di gestione del bilancio.*". Il Comune di Gubbio, conseguentemente, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ha poi definito ed organizzato anche questa tipologia di controllo interno secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto delle caratteristiche della struttura organizzativa a disposizione, e della indefettibile necessità di adeguarsi alla normativa di principio, senza gravare l'ente di ulteriori oneri economici.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Paola Bastianini